

# **COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'**

## **Provincia di Cuneo**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7**

**del 20/04/2016**

**OGGETTO:** Determinazione aliquote IMU.

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di aprile alle ore 18,00 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Dall'appello risultano:		Presente	Assente
1. SOMA' RICCARDO	Sindaco	X	
2. VIVALDA CARLO	Consigliere	X	
3. CERRI MICAELA	Consigliere	X	
4. DHO ROSALBA	Consigliere	X	
5. PASTORELLI ELIO	Consigliere	X	
6. BONO MARCO	Consigliere	X	
7. GALESTRO GABRIELLA	Consigliere	X	
8. TESTINO MARIA LUISA	Consigliere		X
9. DELLAPIANA DANILO GIUSEPPE	Consigliere		X
10.DHO LAURA	Consigliere		X

Con l'intervento e l'opera del dr. Tassone Giuseppe Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Somà Riccardo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

## C.C. NR. 7.../29.07.2015:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dall'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la IUC è pertanto così composta:

-imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

-tassa sui rifiuti (**TARI**) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente IMU, viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 504;

VISTO altresì l'art 53 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'arti 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13 D.L. 201/2011, il quale prevede che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*";

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n.16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze "*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica*"

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n.201/2011, ha previsto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dalla TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013; fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta IUC-IMU;

VISTO il parere espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n.267;

RICHIAMATA la delibera C.C. nr. 10 del 29.07.2015 ;

VISTA la legge nr.208/2015 (Legge di stabilità);

RITENUTO, di **confermare** le aliquote deliberate per il del tributo IMU per l'anno 2015 , **anche per l'anno 2016 come segue:**

Aliquota abitazione principale	4,00/mille
Aliquota di base	9,50/mille
Fabbricati classificati D/2	9,00/mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Esperita votazione in forma palese per alzata di mano che da' il seguente risultato :

Presenti n° 7... ; Votanti nr. 7...; Voti favorevoli nr. 7...;

## DELIBERA


1) **DI CONSIDERARE** tutto quanto indicato in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) **Per i motivi espressi in premessa, di confermare le seguenti aliquote:**

Aliquota abitazione principale	4,00/mille
Aliquota di base	9,50/mille
Fabbricati categoria D/2	9,00/mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative.

IL PRESIDENTE  
SOMA' RICCARDO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
TASSONE dott. GIUSEPPE

Appalti e Lavori pubblici

## Sull'applicazione del nuovo Codice in relazione ai piccoli acquisti

Si forniscono chiarimenti circa i casi in cui ricorrere al mercato elettronico o meno in caso di piccoli acquisti (es. abbonamenti a servizi online).

### **DOMANDA**

**Siamo un pò in difficoltà in ordine a come impostare, nel rispetto della normativa vigente, la procedura per l'acquisto di testi, di abbonamenti a riviste specializzate, nonché per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale a catalogo offerte dalle varie società.**

**In particolare non ci è chiaro se i predetti acquisti ricadano o meno sotto la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e debbano seguire l'iter ivi previsto.**

**Si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito, suggerendoci possibilmente degli schemi di atti da redigere a tal fine.**

### **RISPOSTA**

In merito al quesito, è bene evidenziare gli aspetti salienti distinguendo l'acquisto del materiale informativo/formativo degli uffici (soprattutto volumi, dispense, abbonamenti e similari).

In questo caso non insiste alcun obbligo specifico trattandosi di prodotti "esclusivi". A titolo esemplificativo, un manuale che commenta il Codice e/o una Rivista sugli appalti non sono equiparabili con altro manuale o rivista, pertanto la valutazione e la successiva decisione sono guidate solamente dalle necessità del funzionario che effettua l'acquisto. Se il prodotto è sul mercato elettronico (o la casa editrice), il soggetto può utilizzare il mercato elettronico (anche se gli acquisti sono inferiori ai mille euro); se il volume/abbonamento non è presente nelle vetrine procederà con l'acquisto tradizionale, come meglio crede.

Altra questione è se l'acquisto del volume/abbonamento sia **riconducibile alla disciplina dell'appalto o delle acquisizioni economali**.

In questo caso, il funzionario deve verificare nel proprio regolamento degli acquisti dell'economista. Se l'abbonamento è gestito in questo modo è chiaro che non sarà necessario il CIG né la questione della tracciabilità e via discorrendo.

Altrimenti, anche l'abbonamento/volume potrà essere gestito con micro acquisto (con tanto di CIG) e minimi adempimenti, come per gli appalti. Ma, in questo caso, gli adempimenti sono irrisori nel senso che l'aspetto principale sarà la tracciabilità e la fatturazione elettronica. L'affidamento - ipotizzando importi irrisori - sarà diretto, magari utilizzando, anche fuori dal mercato elettronico, la **trattativa diretta teorizzata da Consip ovvero la negoziazione (per avere riduzioni di prezzo) con l'offerente (come normalmente avviene)**.

### **La formazione**

Per la formazione occorre distinguere quella connotata (ed estemporanea) da esclusività, come ad es. la ditta X che organizza un seminario su un dato argomento: l'ipotesi, in questo caso, può essere configurata come acquisto di servizi e quindi con il CIG.

Diverso è il caso in cui l'ente intenda acquisire formazione *in house* (per tutti i servizi o per più soggetti): in questo caso pare opportuno pubblicare almeno un avviso per manifestare interesse (o inviarlo direttamente alle case di formazione) per acquisire interesse e preventivi, strutturando, pertanto, una procedura come una gara informale.

Fonte: Contratti e Appalti del 18/10/2016  
Autore: Stefano Usai

Redazionale  
Rubrica Appalti e Lavori pubblici

**Documento stampato dal sito internet [www.paweb.it](http://www.paweb.it)  
Paweb.it - Il quotidiano dell'ente locale  
Copyright 2000-2016 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità contabile.

Roccaforte Mondovi, 20/04/2016



IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

Cordeglio Bruna

(Delibera C.C. n. 7/2016)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Roccaforte Mondovì

13 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

Tassone dr. Giuseppe

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Roccaforte Mondovì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito

alla pubblicazione senza reclami all'Albo pretorio per 10 giorni dalla decorrenza suindicata immediatamente ex art.134, 4° c., D. Lgs.n.267/2000.

Roccaforte Mondovì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tassone dr. Giuseppe